



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, istitutivo dell'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta", predisposto ai sensi degli articoli 8, 18 e 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Repertorio n. *136/ew* del *20 dicembre 2007*

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella seduta del 20 dicembre 2007

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, denominata " Legge quadro sulle aree protette", che:

- agli artt. 8, comma 7, e 18, comma 1, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisca le aree protette marine;
- all'art. 18, comma 2, prevede che il decreto istitutivo contenga, tra l'altro, la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area stessa, nonché la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6, della stessa legge;
- all'art. 36, comprende, fra le aree marine di reperimento, anche la zona denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 77, commi 1 e 2, nel confermare tra i compiti di rilievo nazionale quelli di cui alla citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operate sentita questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo dell'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta", predisposto d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi

RR
50



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

dei richiamati articoli 8, 18 e 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel testo trasmesso con nota prot. n. DPN-2007-0020859 del 27 luglio 2007;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 13 settembre 2007 hanno espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame i rappresentanti del Comune di Camerota e della Provincia di Salerno;

VISTA la nota del 15 ottobre 2007 con cui anche la Regione Campania si è espressa favorevolmente su tale schema di provvedimento;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 18 ottobre 2007 l'esame dello schema di decreto è stato rinviato su proposta dell'ANCI, per consentire un approfondimento tecnico richiesto dal comune di San Giovanni a Piro;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 5 novembre 2007, a fronte della richiesta del comune di San Giovanni a Piro di gestire l'area marina protetta, è stata considerata la possibilità di mutuare dalla convenzione già prevista per l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, una convenzione tra l'Ente Parco del Cilento e il comune di San Giovanni a Piro che dia in affidamento al comune i servizi connessi alla gestione dell'area marina protetta, i cui proventi sarebbero versati al comune stesso;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. DPN-2007-0031802 del 21 novembre 2007, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha considerato risolta la questione della gestione, comunicando che è stata definita la convenzione tra l'Ente Parco nazionale del Cilento e i comuni di Camerota e San Giovanni a Piro in ordine alla gestione delle attività e dei servizi dell'area marina protetta in questione;

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 6 dicembre 2007, ha rinviato l'espressione del parere sullo schema di decreto in oggetto, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo di consentire la redazione di un testo condiviso in tutte le sue parti fra il citato Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istitutivo dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", predisposta d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,

RR
#





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

nel testo trasmesso con nota prot. n. DPN-2007-0034811 del 14 dicembre 2007,
unitamente alla relativa cartografia, allegati A e B del presente atto

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso
il loro positivo avviso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
istitutivo dell'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta",
nel testo del 14 dicembre 2007 di cui in premessa e sulla relativa cartografia, allegati A
e B, parti integranti del presente atto.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente

On. Prof. Linda Lanzillotta

14. DIC. 2007 14:35

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

NR. 0430 r. 3

Alleg. A

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera e), "Costa degli Infreschi";

VISTO l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

VISTO l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette,

lm

14. DIC. 2007 14:35

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

VISTA l'istruttoria preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 22 luglio 2003 e la successiva integrazione del 29 settembre 2003;

VISTA la convenzione stipulata in data _____ tra l'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e i Comuni di S. Giovanni a Piro e Camerota, per l'affidamento ai medesimi Comuni dei servizi connessi alla gestione dell'area marina protetta.

VISTI il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", espresso dal Comune di Camerota con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31 dicembre 2003 e il successivo parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

VISTI il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", espresso dal Comune di San Giovanni a Piro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15 gennaio 2004 e con successiva integrazione del 30 marzo 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta espresso dal medesimo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

VISTI il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" espresso dalla Provincia di Salerno con nota prot. n.03/Ass del 20 febbraio 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta, espresso dalla medesima Provincia con delibera di Giunta provinciale n. ____ del _____;

VISTI il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", espresso dalla Regione Campania con nota prot. n. 1409/SP del 6 aprile 2004, e il successivo parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta, espresso dalla medesima Regione con delibera di Giunta regionale n. ____ del _____;

VISTI il parere sull'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", espresso dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 052 del 22 dicembre 2003, e il successivo parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta, espresso dal medesimo Ente Parco con deliberazione del Consiglio Direttivo n. ____ del _____;

VISTO l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle

Schema Decreto Istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

VISTA l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

VISTO che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, convocata per l'esercizio del controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha deliberato di ruscare il visto e la conseguente registrazione dello schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istitutivi dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge.

CONSIDERATO opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di Decreto istitutivo e di uno schema di Regolamento dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

VISTA la nota d'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. ;

VISTI il parere favorevole sugli schemi di Decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", espresso dalla Conferenza Unificata ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta del ;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta";

DECRETA**Articolo 1**
Denominazione

1. E' istituita l'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta".

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- e) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- g) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- h) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- i) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3

Finalità

L'istituzione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

- a. la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

Schema Decreto Istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

- b. la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;
- c. la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d. la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Articolo 4

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 11 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine		Longitudine			
A1	40°	02'. 30	N	15°	29'. 09	E (in costa)
B	40°	01'. 57	N	15°	29'. 81	E
C	39°	58'. 45	N	15°	25'. 48	E
D	39°	59'. 37	N	15°	23'. 22	E
E1	39°	59'. 74	N	15°	23'. 22	E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Articolo 5

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento adottato a norma dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al successivo articolo 6, non è consentita:

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

- a. qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b. qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;
- c. qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d. qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f. l'uso di fuochi all'aperto.

Articolo 6*Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone*

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", delimitata ai sensi del precedente articolo 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente articolo 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991.

Articolo 7*Gestione dell'area marina protetta*

1. La gestione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" è affidata all'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, come integrata dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione tra il suddetto Ente parco e i Comuni di S. Giovanni a Piro e Camerota, stipulata il/...../.....per quanto concerne le attività ed i servizi connessi alla gestione area marina protetta.

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui al precedente articolo 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
4. Costituiscono comunque obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta di cui al successivo articolo 8;
 - c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, potrà revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al successivo articolo 8, e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8

Regolamento di esecuzione e di organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della L. 979 del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 9

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto gestore dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

- a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta di cui al precedente articolo 8, e le successive proposte di aggiornamento;
- c) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
- d) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;
- e) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.

Articolo 10

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui al precedente articolo 6, con le seguenti modalità:

- a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;
- b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di affidamento della gestione, il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza, realizzazione e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta, previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 11

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernenti la delimitazione e le finalità istitutive dell'area marina protetta, nonché la zonazione e i regimi di tutela previsti dal Regolamento di cui all'articolo 6.

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al Decreto istitutivo e/o al Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'articolo 6.

Articolo 12 *Finanziamenti*

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata "Costa degli Infreschi e della Masseta", nonché all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della disciplina dell'area marina protetta oltre che all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si provvede per un importo pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), con le disponibilità del capitolo 7311 pg .1 dell'unità previsionale di base 2.1.2.5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2007.

2. A decorrere dall'anno 2008, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario, una somma non inferiore ad € 130.000,00 (Centotrentamila/00), per il funzionamento dell'area Marina protetta, compatibilmente con le disponibilità iscritte sulla Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'Ambiente" - Programma " Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità" nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.5.2 " Interventi" capitolo 1646 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1.

Articolo 13 *Sorveglianza*

Schema Decreto istitutivo Costa degli Infreschi e della Masseta

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.


Articolo 14

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente articolo 6 dell'area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, li

Alfonso Pecoraro Scanio




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Area Marina Protetta

Costa degli Infreschi e della Masseta

- Zona A
- Zona B
- Zona C



Elaborazione carta nautica n. 11 I.I.M.